



Consiglio Regionale della Campania

Prot.n. 17506 /A

Al Signor Presidente della Giunta  
Regionale della Campania  
Via S. Lucia, 81  
NAPOLI

Ai Presidenti della VII, I, II e IV  
Commissione Consiliari Permanente

Ai Consiglieri Regionali

Al Settore Legislativo, Studi e Ricerche

LORO SEDI

**Oggetto:** Disegno di legge “ Riordino Servizio Idrico Integrato” - Reg. Gen. n. 477

Ad iniziativa dell'assessore Giovanni Romano

Depositato in data 2 settembre 2013

**IL PRESIDENTE**

**VISTO** l'articolo 98 del Regolamento

**A S S E G N A**

il provvedimento in oggetto a:

**VII Commissione Consiliare Permanente per l'esame  
I, II e IV Commissione Consiliare Permanente per il parere**

Le stesse si esprimeranno nei termini previsti dal Regolamento

Napoli, 16 SET 2013

**IL PRESIDENTE**



**Giunta Regionale della Campania**

**Delibera di Giunta**

**Area Generale di Coordinamento:**

**A.G.C.5 Ecologia, tutela dell'ambiente, disinquinamento, protezione civile**

N°	Del	A.G.C.	Settore	Servizio
204	24/06/2013	5	9	0

**Oggetto:**

Disegno di Legge "Riordino Servizio Idrico Integrato"

**Dichiarazione di conformità della copia cartacea:**

Il presente documento, ai sensi del T.U. dpr 445/2000 e successive modificazioni è copia conforme cartacea del provvedimento originale in formato elettronico, firmato elettronicamente, conservato in banca dati della Regione Campania.

**Estremi elettronici del documento:**

Documento Primario : 0AF695FD053BE63FB5ADAA8CB4667D1D45741E66

Allegato nr. 1 : 711840D44149E77AE04DE04EA986149741981B57

Frontespizio Allegato : 287B3D82FCFF82FBC149780BC7A4C2D78BFC3F44

Consiglio Regionale della Campania

**Prot. Gen. 2013.0017507/A**

Del: 02/09/2013 10.21.03

Da: CR A SERASS

ATTIVITA' LEGGE  
REG. GEN. N. 477

IL DIRIGENTE DI SERVIZIO  
dot.ssa Valeria Esposito

Data, 29/08/2013 - 17:09



Area

Settore

5  
52

9

# Regione Campania

GIUNTA REGIONALE

SEDUTA DEL 24/06/2013

PROCESSO VERBALE

Oggetto :

*Disegno di Legge "Riordino Servizio Idrico Integrato"*

1)	Presidente	Stefano	CALDORO	<b>PRESIDENTE</b>
2)	Vice Presidente	Guido	TROMBETTI	
3)	Assessore	Edoardo	COSENZA	<b>ASSENTE</b>
4)	"	Gaetano	GIANCANE	
5)	"	Fulvio	MARTUSCIELLO	
6)	"	Anna Caterina	MIRAGLIA	<b>ASSENTE</b>
7)	"	Severino	NAPPI	
8)	"	Daniela	NUGNES	
9)	"	Giovanni	ROMANO	
10)	"	Ermanno	RUSSO	
11)	"	Pasquale	SOMMESE	
12)	"	Sergio	VETRELLA	
	Segretario	Maria	CANCELLIERI	

ATTIVITA' LEG. VA  
REG. GEN. N. 2177

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Settore e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Dirigente del Settore a mezzo di sottoscrizione della presente

## PREMESSO

- a. Che la Legge 5 gennaio 1994, n. 36 (nota come la legge Galli) in attuazione dei principi in materia di salvaguardia delle risorse idriche dettati dalle Direttive europee, istituiva il Servizio Idrico Integrato (S.I.I.), con lo scopo di razionalizzare la conduzione dei servizi idrici di acquedotto, fognatura e depurazione, già esercitati in forma diretta od in appalto dai singoli Comuni nel quadro delle funzioni loro attribuite dalle relative leggi di settore, riducendo il frazionamento delle gestioni mediante il perseguimento di gestioni unitarie a livello di Ambito;
- b. Che, con Legge Regionale n. 14 del 21 maggio 1997, recante *"Direttive per l'attuazione del Servizio Idrico Integrato ai sensi della Legge n. 36 del 05.01.94"*, la Regione Campania, ha delimitato gli Ambiti Territoriali Ottimali per il ciclo integrato delle acque e ha stabilito le modalità di costituzione delle Autorità di Ambito nella fattispecie di un consorzio obbligatorio di funzioni ai sensi dell' articolo 25, comma 7, della legge 8 giugno 1990, n. 142;
- c. Che il D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 recante *"Norme per la tutela dell'ambiente"*, mantenendo sostanzialmente invariata la struttura organizzativa di cui alla Legge 36/94, prevede agli artt. 147 e ss. una dettagliata disciplina sull'organizzazione del servizio idrico integrato (introducendo peraltro, con il Titolo III della Parte III (Tutela dei corpi idrici e disciplina degli scarichi), importanti innovazioni anche per l' applicazione del principio comunitario del *"chi inquina paga"*.)
- d. Che, con l'art. 3 della Legge Regionale n. 1/2007 (legge finanziaria regionale per l'anno 2007), è stato istituito un quinto ambito denominato *"Terra di lavoro"*, estrapolando dall'Ente d'Ambito Napoli-Volturno, il territorio della Provincia di Caserta;
- e. Che l'art. 2, comma 186-bis, della Legge 23 dicembre 2009 n. 191, introdotto dall'art. 1, comma 1-quinquies del D.L. n. 2 del 25 gennaio 2010 così come modificato dalla Legge di conversione n. 42 del 26 marzo 2010, ha stabilito che *"decorso un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono soppresse le Autorità d'ambito territoriale di cui agli articoli 148 e 201 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni. Decorso lo stesso termine, ogni atto compiuto dalle Autorità d'ambito territoriale è da considerarsi nullo. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni attribuiscono con legge le funzioni già esercitate dalle Autorità, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza. Le disposizioni di cui agli articoli 148 e 201 del citato decreto legislativo n.152 del 2006 sono efficaci in ciascuna regione fino alla data di entrata in vigore della legge regionale di cui al periodo precedente. I medesimi articoli sono comunque abrogati decorso un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge"*;
- f. Che l'articolo 13, comma 2, del D.L. 216/2011 recante *"Proroga di termini previsti da disposizioni legislative (MILLEPROROGHE)"*, convertito dalla L. 24 febbraio 2012, n. 14, ha previsto che *"il termine di cui all'articolo 2, comma 186-bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e successive modificazioni, come prorogato ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, e dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 marzo 2011, recante ulteriore proroga di termini relativa al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 74 del 31 marzo 2011, è prorogato al 31 dicembre 2012"*;

## PREMESSO altresì:

- a. Che l'art. 1, comma 1-quinquies della Legge 26 marzo 2010 n. 42 sopprime esclusivamente il soggetto giuridico *"Autorità d'Ambito"* ma non il sistema delle competenze allo stesso affidate;
- b. Che, a decorrere dal 1 gennaio 2013 sono definitivamente soppresse le Autorità d'Ambito, per cui le funzioni alle stesse assegnate non potranno più essere assolte in carenza di una disciplina regionale che le riassegni, con gravi ripercussioni per i servizi pubblici essenziali inerenti il ciclo integrato delle acque;
- c. Che nelle more dell'emanazione di apposita legge per la riassegnazione delle competenze a nuovi soggetti da individuarsi in sostituzione delle Autorità d'Ambito, al fine di garantire la continuità delle funzioni originariamente assegnate alle Autorità di Ambito, le funzioni sono affidate a Commissari Straordinari incaricati di avviare le procedure di liquidazione e assicurare lo svolgimento delle attività necessarie a garantire l'ordinaria amministrazione;
- d. Che ai sensi del comma 137 della Legge Regionale n 5 del 6 maggio 2013 (legge finanziaria per l'anno 2013) i commissari nominati per la liquidazione delle autorità di ambito, soppresse ai sensi dell'articolo 2, comma 186-bis, della legge 191/2009, esercitano sino al definitivo conferimento disposto dalla normativa

regionale, per un periodo non superiore a sei mesi, le funzioni di cui all'articolo 148 del decreto legislativo 152/2006;

**CONSIDERATO:**

- a. che il Servizio Idrico Integrato (S.I.I.) è costituito dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e di depurazione delle acque reflue e deve essere gestito, in conformità con la vigente normativa comunitaria e nazionale di settore, secondo principi di efficienza, efficacia ed economicità, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, adeguatezza, differenziazione e di leale cooperazione con i Comuni;
- b. che la normativa regionale disciplina l'organizzazione e la gestione, in ambito regionale, delle risorse idriche e del Servizio Idrico Integrato, anche per i profili relativi alla tutela dell'ambiente, ai livelli delle prestazioni e al ruolo dei Comuni;

**PRESO ATTO** che l'Ufficio legislativo del Presidente, con note prot. n. 10801/UDCP/GAB/UL/2013, n. 13028/UDCP/GAB/UL/2013 e n. 13149/UDCP/GAB/UL/2013, ha espresso parere favorevole sul disegno di legge di riordino del Servizio Idrico Integrato, cui è stato conformato il relativo testo allegato alla presente delibera;

**RITENUTO** di dover approvare il disegno di legge regionale di riordino del Servizio Idrico Integrato, in attuazione della normativa nazionale di settore;

**Propone** e la Giunta in conformità con voti unanimi

**DELIBERA**

Per i motivi espressi in premessa, che qui si intendono integralmente riportati e confermati,

1. approvare il disegno di legge regionale di riordino del Servizio Idrico Integrato attuazione della normativa nazionale di settore;
2. trasmettere il disegno di legge regionale al Consiglio Regionale per quanto di competenza.
3. di inviare il presente provvedimento al Settore Stampa, Documentazione e Bollettino Ufficiale per la sua pubblicazione sul BURC.

# GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

DELIBERAZIONE n°	DdL.204	del	24/06/2013	AREA 5 52	SETTORE 9	SERVIZIO 0
------------------	---------	-----	------------	-----------------	--------------	---------------

OGGETTO :

*Disegno di Legge "Riordino Servizio Idrico Integrato"*


QUADRO A	CODICE	COGNOME	MATRICOLA	FIRMA
PRESIDENTE / ASSESSORE		<i>Assessore Romano Giovanni</i>		
DIRIGENTE SETTORE		<i>Dott. Palmieri Michele</i>		
IL COORDINATORE AREA / IL CAPO DIPARTIMENTO		<i>Dr. Palmieri Michele Dipartimento della Salute e delle Risorse Naturali Prof. F. Romano</i>		

VISTO IL DIRIGENTE SETTORE ATTIVITA' ASSISTENZA GIUNTA	COGNOME	FIRMA
DATA ADOZIONE	<b>24/06/2013</b>	INVIATO PER L'ESECUZIONE IN DATA
		<b>29/08/2013</b>

ALLE SEGUENTI AREE E SETTORI GENERALI DI COORDINAMENTO:

Dichiarazione di conformità della copia cartacea:

Il presente documento, ai sensi del T.U. dpr 445/2000 e successive modificazioni è copia conforme cartacea dei dati custoditi in banca dati della Regione Campania.





## Giunta Regionale della Campania

A.G.C. (05) Ecologia, Tutela Ambiente, C.I.A., Protezione Civile  
Settore (09) Ciclo Integrato delle Acque

**Indirizzo:** Via A. De Gasperi, 28 - 80134 Napoli  
**Telefono:** 081 7963274  
**Fax:** 081 7963275  
**e-mail:** cia@regione.campania.it

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2013. 0624099 10/09/2013 11,49  
Mittente : DOTT. PALMIERI NICHELE

Assunto : Ciclo Integrato delle acque

Classifica : 5.1.23 Fascicolo : 3 del 2013



### RELAZIONE SUL DDL "SERVIZIO IDRICO INTEGRATO"

La presente proposta di Legge è stata elaborata al fine di ottemperare a quanto previsto dal legislatore nazionale in seguito all'abrogazione degli artt. 148 e 201 del D. Lgs. n. 152/06 ed al conseguente riordino del servizio idrico integrato.

Più precisamente occorre richiamare la normativa in materia e nello specifico l'articolo 2, comma 186 *bis*, della L. 191/2009, con cui il legislatore ha stabilito la soppressione delle Autorità d'Ambito Territoriale di cui agli articoli 148 e 201 del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, e ss.mm.ii. ed ha attribuito alle regioni la competenza a trasferire, con propria legge, le funzioni già esercitate dalle Autorità, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza. Successivamente tale termine è stato prorogato con l'articolo 13, comma 2, del D.L. 216/2011 recante "Proroga di termini previsti da disposizioni legislative" (MILLEPROROGHE) al 31 dicembre 2012.

In Regione Campania con Legge regionale n.14/97 sono stati individuati e delimitati n. 5 Ambiti Territoriali Ottimali (A.T.O.) in ognuno dei quali, ad eccezione dell'A.T.O. 5, sono state costituite le relative Autorità d'Ambito come Consorzi obbligatori tra i comuni e le province ricomprese nel perimetro degli Ambiti Ottimali individuati.

Le predette Autorità sono state di fatto soppresse al 31/12/2012 e, nelle more dell'emanazione dell'apposita normativa regionale, sono state poste in liquidazione e per ciascuna, con DGR n.813/12, è stato nominato un Commissario Straordinario al fine di garantire l'ordinaria amministrazione.

Il disegno di riordino del servizio idrico integrato che è stato predisposto dalla Regione Campania ha cercato di superare le molteplici problematiche che hanno di fatto comportato la non

1

completa attuazione del servizio idrico integrato. In particolare, come noto, solo in un caso, ovvero per l'ATO 3 Sarnese Vesuviano, è stato individuato il gestore unico, mentre in tutti gli altri ATO vi è una moltitudine di gestori, perlopiù pubblici (gestioni in economia effettuate direttamente dai comuni, consorzi di comuni, municipalizzate etc.) che svolgono in maniera non unitaria la gestione del SII.

A tale quadro vanno aggiunte, poi, alcune peculiarità proprie della regione che vede la presenza di grandi impianti di captazione e reti di distribuzione idrica per il trasporto della risorsa idrica dai luoghi di approvvigionamento alle aree costiere e di pianura, più densamente popolate, distanti anche un centinaio di km dalle aree di captazione. Analogamente per il collettamento e la depurazione vi è una rete di collettori estremamente estesa ed impianti di depurazione di grandi dimensioni che servono singolarmente una moltitudine di comuni.

Ciò premesso ed analizzando nello specifico il provvedimento in questione, la presente proposta di legge regionale ha ad oggetto l'organizzazione e la gestione, in ambito regionale, delle risorse idriche e del servizio idrico integrato, inteso come l'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e di depurazione delle acque reflue ed è gestito, in conformità con la vigente normativa comunitaria e nazionale di settore, secondo principi di efficienza, efficacia ed economicità. **(art. 1)**

La gestione del SII deve essere improntata alla tutela e corretta utilizzazione della risorsa idrica, sull'assunto che l'acqua è un bene essenziale per la vita umana e deve esserne assicurata la disponibilità a tutti. I principi generali cui è ispirata la presente proposta di legge sono chiaramente esposti all'**art. 2** della stessa.

Al Titolo I - Capo II - **artt. 3 e 4** - è disciplinata l'organizzazione del SII con l'espressa articolazione delle competenze di tutti i soggetti coinvolti nella gestione in senso ampio del SII (Regione, Enti locali, Gestori, ecc), individuate nel rispetto delle competenze attribuite dalla Costituzione e dalla legislazione statale.

In particolare è rispettato il principio di separazione tra l'esercizio delle funzioni di programmazione e regolamentazione e quelle di gestione nonché ai principi di differenziazione territoriale e di proporzionalità, adeguatezza ed efficienza rispetto alle caratteristiche del servizio.

In tale prospettiva i servizi di adduzione e captazione di risorse idriche da fonti extraregionali o di captazione di risorse idriche regionali che alimentano i grandi sistemi di adduzione della Regione Campania sono esercitati unitariamente a livello regionale ed in tal caso la Regione opera come ente di governo per l'intero territorio regionale. **(art. 3, comma 2)**

Per quanto concerne le competenze della Regione, le stesse sono esplicitate all'**art. 4** ed in particolare, a titolo esemplificativo, tra le varie, spetta alla Regione la pianificazione ambientale ed il coordinamento e controllo dei piani e programmi degli investimenti, la vigilanza

sull'adempimento da parte delle strutture degli ATO delle attività ad esse demandate, il potere sostitutivo in caso di inadempimento, l'approvazione della convenzione tipo e relativo disciplinare tra l'assemblea d'ambito ed i soggetti gestori del servizio, l'approvazione dell'elenco delle opere di adduzione e captazione di rilevanza strategica regionale di cui all'articolo 3, comma 2, l'individuazione dei criteri di efficienza, efficacia ed economicità a cui si devono conformare le Assemblee d'ambito nella regolazione dei rapporti con i gestori del servizio idrico integrato operanti sul territorio regionale.

Il territorio della Regione Campania è articolato in tre ATO per l'organizzazione e la gestione del servizio idrico integrato, individuati esclusivamente su base morfologica coincidenti con i territori regionali dell'Autorità di Bacino Nazionale Liri Garigliano e Volturno e le due Autorità di Bacino regionale, accorpando alle stesse i territori regionali ricadenti nelle autorità di bacino interregionale, a fronte dei precedenti cinque. **(art. 5)**

Il territorio di ciascun ATO è suddiviso in articolazioni territoriali, i cui confini sono individuati in base alle infrastrutture esistenti, ai criteri di differenziazione territoriale e socio-economica e ai principi di proporzionalità, adeguatezza ed efficienza rispetto alle caratteristiche del servizio, favorendo le autonome aggregazioni dei comuni già in essere per servizi anche diversi dal servizio idrico integrato. **(art. 6)**

La competenza esclusiva alla gestione del SII resta in capo ai comuni e, pertanto, è stato previsto che gli stessi si aggregano sottoscrivendo una cd. "convenzione di aggregazione", secondo lo schema tipo che sarà redatto ed approvato dalla Regione, e costituiscono l'Assemblea di Ambito a cui sono demandate le funzioni previste dal D. Lgs. n. 152/06 in materia di SII (artt. 147 e ss.).

La suddetta convenzione disciplina l'appartenenza dei comuni all'ATO nonché le modalità di organizzazione e funzionamento dell'assemblea d'ambito e la costituzione di uffici comuni anche strutturati in articolazioni territoriali omogenee. **(art. 7)**

L'organo rappresentativo di tutti i comuni aggregati appartenenti allo stesso ATO è l'Assemblea d'Ambito, composta dai Sindaci o loro delegati. I membri dell'Assemblea eleggono al loro interno un presidente e un vicepresidente **(art. 10)**, nonché un comitato di indirizzo e coordinamento formato da cinque componenti e che è organo esecutivo dell'assemblea. **(art. 8)**

All'**art. 9** della presente legge sono elencate in maniera analitica le funzioni dell'Assemblea quali ad esempio l'approvazione e l'aggiornamento del piano d'ambito, la revisione tariffaria, affidamento del servizio, scelta della forma di gestione, esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempimento del gestore, approvazione dei progetti definitivi delle nuove opere e dei nuovi interventi previsti dal piano d'ambito, richiesta alla Regione della dichiarazione dello stato di crisi idropotabile. I componenti dell'assemblea d'ambito non percepiscono alcun compenso, gettone o indennità per l'esercizio delle funzioni da loro svolte. **(art. 11)**

La gestione del servizio è disciplinata al Titolo II – artt. 12 e ss. della Legge.

In particolare l'Assemblea d'Ambito, entro dodici mesi dall'approvazione della presente legge, dovrà individuare, per ciascuna articolazione territoriale, il gestore coordinatore del servizio idrico integrato, con le modalità di affidamento previste dalla legislazione nazionale e comunitaria, e nel quale confluiranno tutte le gestioni in essere all'entrata in vigore della legge regionale e che, di volta in volta, arriveranno a naturale scadenza o decadenza. **(art. 12)**

Per quanto concerne il Piano d'Ambito disciplinato all'**art. 13**, lo stesso è redatto dalle strutture organizzative dell'ATO che provvedono all'approvazione con proprio atto deliberativo. Il Piano d'Ambito deve contenere tutto quanto previsto dall'art. 149 del D. Lgs. n. 152/06 e deve essere aggiornato con cadenza quinquennale, ovvero ogni qualvolta sia necessario adeguarlo alla normativa vigente.

Il Piano ed i relativi aggiornamenti devono essere trasmessi alla Giunta regionale per eventuali rilievi e osservazioni in ordine alla coerenza e alla congruità degli stessi con il piano di tutela delle acque e con il piano regolatore generale degli acquedotti. Tali eventuali rilievi sono comunicati oltre che all'Assemblea d'Ambito anche all'Autorità di vigilanza sulle risorse idriche e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio. **(art. 13)**

Sempre nel Piano d'Ambito è inserito un piano operativo di emergenza per l'approvvigionamento idropotabile, con le misure e gli interventi da attuare in caso di dichiarazione dello stato di crisi idropotabile e le modalità operative per attuarlo, che è approvato dalla regione anche per verificarne la coerenza con il piano operativo di emergenza predisposto in relazione ai servizi di captazione ed adduzione di rilevanza strategica regionale di cui all'art. 4, comma 2. **(art. 13, comma 5)**

Il riordino del SII, così come previsto dalla presente proposta di legge regionale ed in ottemperanza a quanto stabilito dal legislatore nazionale, **non comporta alcun onere a carico del bilancio regionale**, restando ogni costo di funzionamento delle Strutture degli ATO a carico degli enti locali ricadenti in ciascun ambito ottimale e il SII gestito attraverso gli introiti della relativa tariffa.

A tal proposito l'Assemblea d'Ambito predispone la tariffa di base nell'osservanza del metodo tariffario approvato dalla Autorità di settore e redige piano economico finanziario del piano d'ambito ai sensi dell'art. 149, comma 1, lett. d), D. Lgs. n. 152/06. **(art. 14)**

Con la presente legge, all'**art. 17**, è istituita, a soli fini gestionali, amministrativi e statistici, presso la struttura amministrativa regionale competente per materia, una apposita banca dati sulla gestione delle risorse idriche, aggiornata dagli organi dell'ATO che, con il coinvolgimento delle rispettive articolazioni territoriali e dei gestori del Servizio idrico integrato, trasmettono i dati di cui al comma 3 del predetto articolo suddivisi per singola gestione alla struttura amministrativa

regionale competente per materia.

La Regione, attraverso la chiara definizione dei poteri di controllo e vigilanza, dovrà garantire la puntuale e corretta attuazione della legge sia esercitando il potere sostitutivo che quello di irrogazione delle sanzioni amministrative nei confronti degli enti inadempienti.

Più precisamente nell'esercizio della funzione di vigilanza sulle attività delle strutture degli ATO di cui all'**art. 4, comma 1, lett. d)**, in caso di rilevato inadempimento, la Regione provvede in via sostitutiva mediante la nomina di un commissario *ad acta* con oneri a carico dell'Assemblea d'ambito. l'esercizio del potere sostitutivo da parte della Regione è previsto, altresì, all'**art. 4, comma 1, lett. f)**, in ottemperanza all'art. 152, comma 3, D. Lgs. n. 152/06.

Il controllo di sistema del SII esercitato dalla Regione consiste nella formulazione di indirizzi e di linee guida per l'organizzazione e la gestione del servizio e nella verifica di coerenza del piano d'ambito con la pianificazione regionale di settore e alla eventuale formulazione di rilievi e osservazioni. (**art. 16**)

Per gli enti locali e gli enti gestori che sono in regola con i pagamenti dovuti per canoni idrici, di depurazione e collettamento è prevista una misura premiale nell'ambito della programmazione regionale dei fondi comunitari e nazionali, così come previsto **dall'art. 18**.

La legge regionale prevede all'**art. 19** che la Regione eserciti, oltre il potere di controllo ed il potere sostitutivo, anche un potere sanzionatorio nei confronti dell'Assemblea d'Ambito che si renda inadempiente nell'esercizio delle funzioni attribuite ai sensi dell'art. 9, comma 2, ad eccezione di quanto previsto alla lett. m) del medesimo articolo, ovvero non individui il gestore unico del SII per le articolazioni territoriali degli ATO, in ottemperanza all'art. 12, ovvero non trasmetta i dati previsti dall'art. 17, comma 3. Le somme derivanti dai proventi delle sanzioni amministrative previste dalla presente legge sono destinate ad interventi di miglioramento della qualità dell'ambiente.

All'**art. 20** della legge sono state previste, altresì, forme di tutela e partecipazione degli utenti del SII. Questi, in forma singola o associata, infatti, possono presentare per iscritto ai gestori reclami, istanze e segnalazioni. In seguito alla risposta o, comunque, decorsi almeno trenta giorni lavorativi dalla comunicazione della richiesta i medesimi soggetti possono inoltrare per iscritto i reclami, le istanze e le segnalazioni alla Regione o agli organi dell'ATO. Tali istanze devono essere istruite ed in caso di fondatezza possono portare sino all'applicazione delle penali a carico del gestore, ovvero all'irrogazione delle sanzioni da parte della Regione.

Sempre a tutela degli interessi degli utenti ed ai fini del controllo di qualità del servizio idrico integrato presso gli ATO è istituito il Comitato consultivo degli utenti e dei portatori di interesse nominato con decreto del Presidente della Regione e la cui partecipazione non comporta l'erogazione di alcun compenso.

Il Titolo III - Disposizioni transitorie e finali – prevede in primo luogo, all'art. 21, ai fini dell'attivazione degli ATO, che la Regione convochi le assemblee d'ambito costituite in seguito alla sottoscrizione della convenzione di aggregazione ovvero, in mancanza, a seguito dell'esercizio del potere sostitutivo da parte della Regione stessa.

All'art. 22 è disciplinata la fase transitoria della liquidazione dei soppressi ATO, e del subentro delle nuove strutture dei Comuni aggregati con la sottoscrizione della predetta convenzione di aggregazione in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi in essere, ivi compresi quelli relativi al personale in servizio. Le gestioni esistenti al momento dell'entrata in vigore della legge continuano a produrre effetti in conformità alle disposizioni vigenti in materia.

All'art. 23 è previsto il controllo del Consiglio regionale sull'attuazione della legge stessa e sui risultati ottenuti ed a tal fine la Giunta con cadenza triennale deve presentare un'apposita relazione.

Infine con tale legge, art. 24, sono abrogate la legge regionale del 21 maggio 1997, n. 14 (Direttive per l'attuazione del servizio idrico integrato ai sensi della legge 5 gennaio 1994 n. 36) e l'articolo 3 della legge regionale del 19 gennaio 2007, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Campania – Legge finanziaria regionale 2007).

**Il Dirigente del Settore**

**Dott. Michele Palmieri**



**SERVIZIO IDRICO INTEGRATO**  
**Regione Campania**  
**DL regionale di riordino del SII**

# **Norme in materia di servizio idrico integrato della Regione Campania**

## **Indice**

### **TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI E DI ORGANIZZAZIONE**

#### **Capo I - Principi e norme generali**

**Art. 1** - Oggetto e finalità

**Art. 2** - Principi generali

#### **Capo II – Organizzazione del servizio idrico integrato**

**Art. 3** - Articolazione delle competenze

**Art. 4** - Competenze della Regione

**Art. 5** - Ambiti territoriali ottimali (ATO)

**Art. 6** - Articolazioni territoriali degli ATO

**Art. 7** – Convenzione

**Art. 8** – L'assemblea d'ambito

**Art. 9** – Funzioni dell'assemblea d'ambito

**Art. 10** – Il Presidente, vicepresidente e ufficio di presidenza

**Art. 11**- Consigli locali.

### **TITOLO II – GESTIONE DEL SERVIZIO**

**Art. 12** – Gestore del servizio idrico integrato

**Art. 13** - Piano d'ambito per la gestione dei servizi

**Art. 14** - Tariffa

**Art. 15** - Reti e infrastrutture

**Art. 16** - Controllo

**Art. 17** - Flussi informativi

**Art. 18** – Premialità

**Art. 19** – Vigilanza e sanzioni

**Art. 20** – Tutela degli utenti e partecipazione

### **TITOLO III – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

**Art. 21** – Attivazione degli ATO

**Art. 22**- Gestioni esistenti e chiusura della fase liquidatoria

**Art. 23** - Clausola valutativa

**Art. 24** - Abrogazioni

**Art. 25** - Disposizioni transitorie

**Art. 26** - Entrata in vigore

## **TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI E DI ORGANIZZAZIONE**

### **Capo I – Principi e norme generali**

#### **Art. 1**

##### **Oggetto e finalità**

1. La presente legge disciplina l'organizzazione e la gestione, in ambito regionale, delle risorse idriche e del servizio idrico integrato, nel rispetto della normativa statale in materia di tutela dell'ambiente e della concorrenza, dei livelli essenziali delle prestazioni e delle funzioni fondamentali degli enti locali.
2. Il servizio idrico integrato è costituito dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e di depurazione delle acque reflue ed è gestito, in conformità con la vigente normativa comunitaria e nazionale di settore, secondo principi di efficienza, efficacia ed economicità, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, adeguatezza, differenziazione e di leale cooperazione con gli enti locali.
3. Le disposizioni della presente legge si applicano anche agli usi industriali delle acque gestite nell'ambito del servizio idrico integrato.

#### **Art. 2**

##### **Principi generali**

1. La Regione e i comuni della Campania, nell'ambito delle competenze attribuite dalla Costituzione, dalla legislazione statale e dalla presente legge, riconoscono che l'acqua è un bene essenziale per la vita umana e assicurano la disponibilità e l'uso dell'acqua potabile a tutti i residenti della Regione provvedendo alla tutela e alla corretta utilizzazione delle risorse idriche, secondo principi di solidarietà, di salvaguardia delle aspettative dei diritti delle generazioni future, di rinnovo e di risparmio delle risorse e di uso multiplo, con priorità per il soddisfacimento delle esigenze idropotabili della popolazione, nel rispetto delle direttive comunitarie di settore. La disponibilità e l'uso dell'acqua potabile, nonché dell'acqua necessaria per il soddisfacimento dei bisogni umani, costituiscono diritti inviolabili ed inalienabili della persona.
2. La Regione Campania disciplina, con successivo regolamento, le modalità per l'approvvigionamento dell'acqua ai fini della tutela del diritto di ciascun individuo al minimo giornaliero.

### **Capo II**

#### **Organizzazione del servizio idrico integrato**

#### **Art. 3**

##### **Articolazione delle competenze**

1. La disciplina regionale del servizio idrico integrato, nel rispetto di quanto previsto dalla legislazione statale vigente in materia, è improntata al principio di separazione tra l'esercizio delle funzioni di programmazione e regolamentazione e quelle di gestione,

- nonché ai principi di differenziazione territoriale e di proporzionalità, adeguatezza ed efficienza rispetto alle caratteristiche del servizio.
2. I servizi di adduzione e captazione di risorse idriche da fonti extraregionali o di captazione di risorse idriche regionali che alimentano i grandi sistemi di adduzione della Regione Campania sono dichiarati di rilevanza strategica regionale, individuati a norma dell'articolo 4, comma 3, e sono esercitati unitariamente a livello regionale a garanzia del perseguimento dei medesimi livelli di qualità delle prestazioni, della uniformità di erogazione della fornitura idrica, del rispetto degli obiettivi di risparmio idrico e di contenimento dei costi di gestione. Per tali servizi la Regione è ente di governo per l'intero territorio regionale.
  3. I servizi di captazione e adduzione privi di rilevanza strategica regionale nonché i servizi di distribuzione dell'acqua all'utenza, privata o pubblica, i servizi di fognatura e depurazione delle acque reflue sono di competenza dei comuni che la esercitano in forma associata nel contesto degli Ambiti Territoriali Ottimali (ATO) di cui all'articolo 5 e secondo le modalità disciplinate dalla presente legge.
  4. Ai sensi dell'articolo 142 del decreto legislativo 03 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e dell'articolo 2, comma 186-*bis*, delle legge 23 dicembre 2009, n. 191, (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2010) le funzioni di organizzazione del servizio idrico integrato spettano agli enti locali della Campania nel rispetto delle norme relative all'organizzazione territoriale del servizio di cui alla presente legge

#### **Art. 4 Competenze della Regione**

1. La Regione Campania, attraverso gli uffici della struttura amministrativa regionale competente in materia, in accordo con le competenze del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare e dell'autorità nazionale di regolazione del settore, svolge le seguenti funzioni:
  - a) provvede alla pianificazione ambientale, al coordinamento e al controllo dei piani e programmi degli investimenti, soprattutto al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi di settore di cui la Regione è responsabile;
  - b) verifica la coerenza del piano d'ambito con la pianificazione regionale di settore e formula eventuali rilievi e osservazioni ai fini dell'approvazione definitiva ai sensi dell'articolo 13, comma 2;
  - c) formula indirizzi e linee guida per l'organizzazione e la gestione del servizio;
  - d) adotta ed approva con delibera di Giunta regionale il Piano regolatore generale degli acquedotti;
  - e) predispone una relazione annuale su ogni singolo servizio costituente il servizio idrico integrato;
  - f) vigila sulle attività delle strutture organizzative degli Ambiti Territoriali Ottimali (ATO) e, in caso di inadempimento per attività necessarie per legge, il Presidente della Giunta regionale, previa diffida ad adempiere, provvede in via sostitutiva mediante la nomina di un commissario *ad acta* con oneri a carico dell'Assemblea d'ambito, dandone comunicazione al Consiglio delle autonomie locali o, se non ancora costituito, alla Conferenza Regione-Autonomie locali;

- g) approva entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge la convenzione tipo, con relativo disciplinare, tra l'assemblea d'ambito e i soggetti gestori del servizio;
  - h) esercita i poteri sostitutivi disciplinati dall'articolo 152, comma 3, del decreto legislativo n. 152 del 2006;
  - i) dichiara, con atto del Presidente della Giunta regionale, lo stato di crisi idropotabile su istanza motivata dei comuni interessati, sentito il parere della struttura amministrativa regionale competente in materia.
2. La Regione, inoltre, relativamente ai servizi di captazione e adduzione di rilevanza strategica regionale di cui al comma 3, provvede:
- a) all'approvazione dei progetti, delle opere e degli interventi;
  - b) alla scelta del modello gestionale nell'ambito delle forme previste dalla normativa nazionale e comunitaria;
  - c) all'adozione di direttive per lo svolgimento dei suddetti servizi, in conformità di quanto predisposto dalla normativa statale e dalle delibere dell'autorità nazionale di settore;
  - d) all'approvazione della proposta di tariffa del servizio idrico integrato, determinata sulla base delle componenti di costo, inclusi i costi finanziari degli investimenti e della gestione, definite dall'autorità nazionale di settore;
  - e) alla predisposizione di un piano operativo di emergenza per l'approvvigionamento idropotabile, contenente le misure e gli interventi da attuare in caso di dichiarazione dello stato di crisi idropotabile, sentita l'assemblea di cui all'articolo 8. Il piano e le sue modalità attuative sono parte integrante del piano organizzativo di cui al comma 3;
3. La Giunta regionale, su proposta della struttura amministrativa regionale competente per materia, entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge, approva l'elenco delle opere di adduzione e captazione di rilevanza strategica regionale di cui all'articolo 3, comma 2 e il relativo piano organizzativo ed economico-finanziario, identificandone il programma degli investimenti ed il modello gestionale sulla base anche della verifica giuridica e funzionale dei contratti in essere. Il piano è revisionato dopo cinque anni o alla scadenza prevista dall'autorità nazionale di settore. Il Piano può essere revisionato anche con scadenza anticipata se intervengono elementi imprevedibili o modifiche legislative che ne impongono l'aggiornamento.
4. La Regione individua inoltre, in coerenza con le previsioni del Piano di tutela delle acque di cui all'articolo 121 del d.lgs 152/2006 e con il Piano di gestione delle acque di cui alla direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000 che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque e di concerto con le assemblee di ambito di cui all'articolo 8, gli interventi strategici di interesse regionale fra quelli previsti nel piano d'ambito e nel piano operativo di emergenza per la crisi idropotabile di cui all'articolo 13, comma 5.
5. La Regione promuove la determinazione di criteri per la perequazione delle tariffe del servizio idrico integrato tra i diversi territori regionali.
6. La Regione stabilisce, con provvedimento di Giunta, i criteri di efficienza, efficacia ed economicità a cui si conformano le Assemblee d'ambito nella regolazione dei rapporti con i gestori del servizio idrico integrato operanti sul territorio regionale.
7. La Regione promuove iniziative per la riduzione dei consumi idropotabili, per il risparmio idrico, nonché per la costituzione e rinnovamento di riserve idriche, anche attraverso l'emanazione da parte della Giunta regionale di un apposito regolamento

finalizzato all'adozione, da parte degli utenti del servizio idrico integrato, di comportamenti miranti al conseguimento di obiettivi di risparmio e di tutela della risorsa destinata al consumo umano.

#### **Art. 5** **Ambiti territoriali ottimali (ATO)**

1. In conformità a quanto disciplinato dagli articoli 147 del decreto legislativo n. 152/2006, nonché ai sensi dell'articolo 3-*bis* del decreto legge 13 agosto 2011, n.138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo), convertito in legge 148/2011, il territorio della Regione Campania è articolato in tre ATO per l'organizzazione e la gestione del servizio idrico integrato, come individuati dall'allegato A.
2. La Regione può includere negli ATO, su richiesta di comuni singoli o associati interessati, anche comuni limitrofi di altre regioni o consentire a comuni della Campania di essere inseriti in ambiti contigui di altre regioni. Le richieste possono essere accolte, previa intesa con la regione contermine, nel rispetto dell'articolo 117, comma ottavo, della Costituzione. Le intese vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge continuano a trovare applicazione se non viene esplicitata una diversa manifestazione di volontà da parte della regione contermine.
3. Gli ATO per la gestione del servizio idrico integrato, come delimitati dalla legge regionale 25 maggio 1997, n. 14 (Direttive per l'attuazione del servizio idrico integrato ai sensi della legge 5 gennaio 1994, n. 36), sono soppressi.

#### **Art. 6** **Articolazioni territoriali degli Ambiti territoriali ottimali**

1. Il territorio degli ATO è ripartito in articolazioni territoriali .
2. I confini delle suddette articolazioni territoriali sono individuati in base alle infrastrutture esistenti, ai criteri di differenziazione territoriale e socio-economica e ai principi di proporzionalità, adeguatezza ed efficienza rispetto alle caratteristiche del servizio, favorendo le autonome aggregazioni dei comuni già in essere per servizi anche diversi dal servizio idrico integrato.
3. Le articolazioni territoriali di cui al comma 1 sono approvate entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con delibera di Giunta regionale, sentito il Consiglio delle autonomie locali o, se non ancora costituito, la Conferenza Regione-Autonomie locali.

#### **Art. 7** **Convenzione**

1. Gli ATO aggregano tutti i comuni della Regione Campania, sulla base di una convenzione stipulata ai sensi dall'articolo 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali).

2. La convenzione di aggregazione di cui al comma 1, disciplina l'appartenenza dei comuni all'ATO nonché le modalità di organizzazione e funzionamento dell'assemblea d'ambito e la costituzione di uffici comuni anche strutturati in articolazioni territoriali omogenee, individuate secondo le modalità stabilite all'articolo 6.
3. Lo schema di convenzione, l'oggetto e le modalità di sottoscrizione della stessa, nonché eventuali modifiche ed integrazioni sono determinati dalla Giunta regionale con apposito provvedimento emanato entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, su proposta della struttura amministrativa regionale competente, sentito il Consiglio delle autonomie locali o, se non ancora costituito, la Conferenza Regione-Autonomie locali.
4. La convenzione è sottoscritta previa presa d'atto della stessa da parte di ciascun ente ed in conformità al proprio Statuto.
5. In caso di mancata sottoscrizione della convenzione di cui al comma 1, entro sessanta giorni dall'adozione del provvedimento della Giunta regionale di cui al comma 3, la Regione provvede in via sostitutiva secondo quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, lettera f).

#### **Art. 8** **L'assemblea d'ambito**

1. I comuni appartenenti agli ATO esercitano le funzioni attribuite dalla legge secondo le modalità di organizzazione e funzionamento previste dall'articolo 7.
2. L'assemblea è l'organo rappresentativo di tutti gli interessi dei comuni aggregati a seguito della sottoscrizione della convenzione di aggregazione di cui all'articolo 7, ed è composta dai sindaci o loro delegati dei comuni ricompresi negli ATO i quali esprimono voti in proporzione al numero di abitanti secondo un criterio definito nello schema di convenzione. I Comuni che, ai sensi dell'articolo 14, comma 28 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, legge 30 luglio 2010, n. 122., esercitano obbligatoriamente in forma associata le funzioni fondamentali, sono unitariamente rappresentati secondo le modalità previste dai rispettivi atti associativi.
3. I membri dell'assemblea eleggono al loro interno un presidente, e un vicepresidente, oltre ad un comitato di indirizzo e coordinamento formato da cinque componenti, che è organo esecutivo dell'assemblea e svolge le funzioni disciplinate dalla convenzione di cui all'articolo 7.
4. La convenzione di aggregazione di cui all'articolo 7 prevede l'adozione di un regolamento per il funzionamento dell'assemblea d'ambito.
5. Alle sedute dell'assemblea possono essere invitati a partecipare, con funzioni consultive e senza diritto di voto, l'Assessore regionale delegato per la materia o un suo rappresentante.
6. Per la partecipazione all'assemblea non è prevista la corresponsione di alcuna indennità.

**Art. 9**  
**Funzioni dell'assemblea d'ambito**

1. L'assemblea d'ambito svolge le funzioni rappresentative degli interessi dei comuni della Campania in materia di servizio idrico integrato in base a quanto disposto dall'articolo 3-bis del decreto legge n 138 /2011.
2. L'assemblea d'ambito esercita le seguenti funzioni:
  - a) approva e aggiorna il piano d'ambito e il piano operativo di emergenza di cui all'articolo 13;
  - b) procede alla revisione tariffaria in applicazione delle direttive e delibere dell'autorità nazionale di regolazione del settore tenendo conto delle esigenze di perequazione dovute alle diversità morfologiche del territorio e alla eterogeneità delle gestioni;
  - c) formula proposte alla Regione per l'individuazione degli interventi necessari a garantire la sostenibilità del sistema non previsti nel piano d'ambito;
  - d) determina la tariffa di base del servizio di cui all'articolo 154, comma 4, del d.lgs 152/2006, da sottoporre all'approvazione dell'autorità nazionale di regolazione del settore;
  - e) definisce gli standard qualitativi del servizio;
  - f) provvede all'affidamento del servizio;
  - g) sceglie la forma di gestione;
  - h) approva la convenzione che regola i rapporti con i soggetti gestori del servizio, nonché il relativo disciplinare;
  - i) provvede alla gestione della convenzione per affidamento del servizio;
  - j) approva la carta della qualità del servizio che il gestore è tenuto ad adottare;
  - k) approva i criteri di ripartizione delle risorse da destinare agli interventi;
  - l) approva, entro il 30 giugno di ogni anno, una relazione annuale da inviare alla Giunta regionale. La relazione illustra:
    - 1) lo stato di attuazione del programma degli interventi;
    - 2) il raggiungimento degli obiettivi fissati nel piano d'ambito;
    - 3) i livelli qualitativi e quantitativi dei servizi offerti;
    - 4) la sintesi del conto economico, che illustra le caratteristiche delle tariffe applicate e da conto delle entrate del gettito tariffario.
  - m) esercita, il potere sostitutivo di cui all'articolo 152, comma 2, del d.lgs 152/2006 in caso di gravi inadempienze del gestore, accertate nell'ambito del controllo di sistema di cui all'articolo 16, sostituendosi, previa diffida, al gestore stesso e provvedendo a far eseguire a terzi le opere o gli interventi con spese a carico dell'inadempiente, nel rispetto della normativa vigente in materia di appalti pubblici, fermi restando i poteri di irrogazione delle penali nonché il potere di risoluzione e di revoca dell'affidamento;
  - n) approva i progetti definitivi delle nuove opere e dei nuovi interventi previsti dal piano d'ambito;

o)  
crisi idropotabile.

richiede alla Regione la dichiarazione dello stato di

#### **Art. 10**

#### **Il Presidente, vicepresidente e ufficio di presidenza**

1. In seno all'assemblea d'ambito, nella seduta di insediamento, è nominato un Presidente, unitamente ad un suo vice che ha funzioni vicarie in caso di impedimento o assenza del Presidente.
2. Il Presidente convoca e presiede l'assemblea d'ambito.
3. La convenzione di aggregazione di cui all'articolo 7 definisce le modalità di costituzione, l'ubicazione ed il funzionamento dell'ufficio di Presidenza di supporto all'attività istituzionale del Presidente, stabilendo anche la ripartizione dei costi tra i comuni dell'ambito.

#### **Art. 11**

#### **Compensi**

1. I componenti dell'assemblea d'ambito non percepiscono alcun compenso, gettone o indennità per l'esercizio delle funzioni da loro svolte.

## TITOLO II GESTIONE DEL SERVIZIO

### **Art. 12** **Gestore del servizio idrico integrato**

1. Per garantire che la gestione unitaria risponda a criteri di efficienza, efficacia ed economicità, l'assemblea d'ambito, entro dodici mesi dall'approvazione della presente legge, sceglie il gestore coordinatore del servizio idrico integrato, per ogni articolazione territoriale di cui all'articolo 6, con le modalità di affidamento previste dalla legislazione nazionale e comunitaria. La convenzione di gestione di cui al comma 4 contiene le clausole relative ai rapporti fra il gestore coordinatore e gli altri gestori che operano nella stessa articolazione territoriale.
2. Alla scadenza delle concessioni in essere alla data di entrata in vigore della presente legge nonché alla data di cessazione dei contratti di affidamento in essere, l'assemblea d'ambito affida al soggetto coordinatore di cui al comma 1 la gestione dei servizi oggetto dei contratti di affidamento scaduti o decaduti.
3. Negli atti per l'affidamento del servizio, l'assemblea d'ambito indica le modalità di subentro del nuovo gestore ed in particolare tempi e modalità del rimborso al gestore uscente degli investimenti non ancora ammortizzati, in applicazione delle direttive dell'autorità nazionale di regolazione del settore, nonché eventuali disposizioni in merito a forme di incentivazione all'utilizzo del personale da parte del gestore subentrante.
4. I rapporti tra l'assemblea d'ambito ed il soggetto gestore del servizio sono regolati da apposita convenzione e relativo disciplinare approvati dall'assemblea sulla base dello schema-tipo di cui all'articolo 4, comma 1, lettera g).

### **Art. 13** **Piano d'ambito per la gestione dei servizi**

1. I piani di ambito per il servizio idrico integrato sono redatti dalle strutture organizzative dell'ATO di cui al comma 2 dell'articolo 7, che provvedono all'approvazione con proprio atto deliberativo.
2. I piani d'ambito ed i relativi aggiornamenti sono trasmessi alla Giunta regionale entro dieci giorni dalla delibera di approvazione. Entro sessanta giorni dal ricevimento la Giunta regionale, con propria deliberazione, formula eventuali rilievi e osservazioni in ordine alla coerenza e alla congruità degli stessi con il piano di tutela delle acque e con il piano regolatore generale degli acquedotti e li comunica all'Assemblea d'ambito, all'Autorità di vigilanza sulle risorse idriche e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.
3. Il piano d'ambito è di norma aggiornato con cadenza quinquennale, oppure nei casi in cui ciò sia necessario per il rispetto di disposizioni di legge.
4. Il piano d'ambito per il servizio idrico integrato, in attuazione dell'articolo 149 del decreto legislativo n. 152 del 2006, è costituito dai seguenti atti:
  - a) ricognizione delle infrastrutture;
  - b) programma degli interventi;
  - c) modello gestionale ed organizzativo;

d) piano economico finanziario.

5. Il piano d'ambito contiene un piano operativo di emergenza per l'approvvigionamento idropotabile, con le misure e gli interventi da attuare in caso di dichiarazione dello stato di crisi idropotabile e le modalità operative per attuarlo. Il piano operativo di emergenza è approvato dalla Regione, anche al fine di verificarne la congruità con il piano operativo di emergenza relativo alle infrastrutture di approvvigionamento di rilevanza regionale di cui all'articolo 4, comma 2, lettera e).

#### **Art. 14**

##### **Tariffa**

1. L'Assemblea d'ambito, in ragione delle competenze indicate all'articolo 9 provvede alla redazione del piano economico finanziario del piano d'ambito, a sensi dell'articolo 149, comma 1, lettera d) del decreto legislativo n. 152/2006 e predispone la tariffa di base nell'osservanza del metodo tariffario approvato dalla Autorità di settore.

2. L'atto di predisposizione della tariffa di cui al comma 1 è adottato dalle assemblee d'ambito degli ATO in conformità ai criteri e metodi previsti dalla normativa vigente.

#### **Art. 15**

##### **Reti e infrastrutture**

1. Ai sensi dell'articolo 143, comma 1 n. 152 /2006 gli acquedotti, le fognature, gli impianti di depurazione e le altre infrastrutture idriche di proprietà pubblica, fino al punto di consegna o misurazione, presenti sul territorio della regione Campania, fanno parte del rispettivo demanio regionale o comunale e sono inalienabili, se non nei modi e nei limiti previsti dalla legge.

#### **Art. 16**

##### **Controllo**

1. La Regione esercita il controllo di sistema del servizio idrico integrato provvedendo in particolare alla formulazione di indirizzi e linee guida e alla verifica di coerenza del piano d'ambito così come previsto ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettere b) e c), nonché all'esercizio dei poteri sostitutivi previsti dall'articolo 4, comma 1, lettera f).

2. Ai fini dell'esercizio dei compiti di cui al comma 1, i rappresentanti delle strutture regionali competenti possono accedere agli impianti e alle infrastrutture del servizio idrico integrato.

#### **Art. 17**

##### **Flussi informativi**

1. A soli fini gestionali, amministrativi e statistici è istituita, presso la struttura amministrativa regionale competente per materia, una apposita banca dati sulla gestione delle risorse idriche che raccoglie tutte le informazioni di cui al comma 3, nonché i dati provenienti dalle singole gestioni e quelli prodotti dall'autorità nazionale di regolazione del settore.

2. La banca dati di cui al comma 1 è aggiornata dagli organi dell'ATO di cui al comma 2 dell'articolo 7, mediante sistemi informativi che consentono la condivisione delle informazioni.

3. Le assemblee di ambito, con il coinvolgimento delle rispettive articolazioni territoriali e dei gestori del Servizio idrico integrato, trasmettono alla struttura amministrativa regionale competente per materia ogni singola gestione:

- a) un documento sintetico in cui si evidenziano i dati quantitativi, dimensionali, tecnici, qualitativi e finanziari di esercizio;
- b) le convenzioni stipulate con i gestori del servizio idrico integrato;
- c) le tariffe applicate all'utenza;
- d) le risultanze del censimento delle infrastrutture del servizio idrico integrato ed il relativo aggiornamento, anche ai fini dell'adempimento di obblighi nazionali o comunitari.

### **Art. 18 Premialità**

1. Nell'ambito della programmazione regionale dei fondi comunitari e nazionali la Regione valuta secondo un criterio di priorità quegli enti locali e gli enti gestori che abbiano proceduto nel rispetto delle determinazioni regionali e nazionali in essere, ad assolvere agli adempimenti prescritti per un'efficace gestione del servizio idrico integrato qualora gli stessi e i loro gestori siano in regola con i pagamenti dovuti per canoni idrici, di depurazione e collettamento.

### **Art. 19 Vigilanza e sanzioni**

1. Il mancato esercizio da parte dell'Assemblea d'Ambito delle funzioni attribuite ai sensi dell'articolo 9, comma 2, ad eccezione di quanto previsto dalla lettera m) del medesimo comma, comporta l'applicazione, a carico dell'Assemblea d'ambito, della sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 0,10 ad un massimo di € 0,50 per ogni cittadino residente all'interno del perimetro dell'ATO.
2. La mancata individuazione da parte dell'Assemblea d'Ambito del gestore unico del SII per le articolazioni territoriali degli ATO, in ottemperanza all'articolo 12, comporta l'applicazione, a carico della medesima, della sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 0,50 ad un massimo di € 2 per ogni cittadino residente all'interno di ciascuna articolazione territoriale interessata.
3. La mancata trasmissione dei dati previsti dall'articolo 17, comma 3, da parte dell'Assemblea d'Ambito comporta l'applicazione, a carico della medesima, della sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 0,01 ad un massimo di € 0,03 per ogni cittadino residente all'interno del perimetro dell'ATO.
4. All'irrogazione delle sanzioni di cui ai precedenti commi da 1 a 3 provvede la struttura amministrativa regionale competente in materia.
5. Le somme derivanti dai proventi delle sanzioni amministrative previste dalla presente legge sono destinate ad interventi di miglioramento della qualità dell'ambiente.
6. Nel caso in cui si verificano le ipotesi di inadempimento di cui ai commi 1 e 2, la Regione diffida, altresì, l'Assemblea d'Ambito ad adempiere entro il termine massimo

di tre mesi. In caso di persistente inadempienza provvede, in via sostitutiva, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera f).

## **Art. 20**

### **Tutela degli utenti e partecipazione**

1. Gli utenti, singoli o associati, possono presentare per iscritto ai gestori reclami, istanze e segnalazioni. In seguito alla risposta o, comunque, decorsi almeno trenta giorni lavorativi dalla comunicazione della richiesta i medesimi soggetti possono inoltrare per iscritto i reclami, le istanze e le segnalazioni alla Regione o agli organi dell'ATO di cui al comma 2 dell'articolo 7. Con successivo provvedimento la Giunta regionale individua le tipologie di istanze per le quali sono richieste determinate modalità di trasmissione e specifici contenuti minimi, i casi in cui le richieste possono pervenire ai gestori ed alla Regione, le modalità di valutazione relativamente alla regolarità, completezza e fondatezza delle stesse, i casi e le modalità con cui informare i soggetti interessati sugli esiti dell'attività svolta.
2. Gli organi dell'ATO, riscontrata la fondatezza di un reclamo o di un'istanza, inviano una segnalazione alla struttura amministrativa regionale competente per materia per gli interventi opportuni nell'esercizio delle proprie competenze, fornendo eventualmente le indicazioni necessarie per la soluzione delle problematiche evidenziate e segnalando l'opportunità di applicazione ai gestori delle penali previste dalle convenzioni di gestione, per gli adempimenti di competenza.
3. In rappresentanza degli interessi degli utenti e ai fini del controllo della qualità del servizio idrico integrato, presso gli ATO è istituito il Comitato consultivo degli utenti e dei portatori di interesse. La partecipazione al Comitato non comporta l'erogazione di alcun compenso. Il Comitato è nominato con decreto del Presidente della Regione ed è costituito sulla base di una direttiva della Giunta regionale, previa acquisizione del parere della competente Commissione consiliare, che contiene, in particolare, criteri in ordine alla composizione, alle modalità di costituzione ed al funzionamento del predetto Comitato.
4. Il Comitato consultivo degli utenti e dei portatori di interesse nell'esercizio delle proprie funzioni ha come principale obiettivo quello di concorrere al raggiungimento dello sviluppo sostenibile del servizio idrico integrato a livello regionale. In particolare:
  - a) coopera con le strutture organizzative dell'ATO e la Regione nello svolgimento delle rispettive attività;
  - b) cura gli interessi degli utenti con particolare riferimento ed attenzione agli utenti diversamente abili, agli utenti residenti in aree rurali ed isolate, agli utenti in condizioni economiche di disagio o svantaggio;
  - c) fornisce indicazioni ed elabora proposte alle autorità pubbliche di settore;
  - d) fornisce informazioni agli utenti e li assiste per la cura dei loro interessi presso le competenti sedi;
  - e) segnala alla struttura amministrativa regionale competente per materia ed al soggetto gestore del servizio eventuali clausole vessatorie nei contratti degli utenti del servizio al fine di una loro abolizione o soppressione;
  - f) trasmette alle strutture organizzative dell'ATO e alla Regione le informazioni statistiche sui reclami, sulle istanze, sulle segnalazioni degli utenti o dei consumatori singoli o associati in ordine all'erogazione del servizio.

5. Gli organi e gli uffici dell'ATO mettono a disposizione del Comitato consultivo degli utenti e dei portatori di interesse una segreteria tecnica composta da un referente in materia di servizio idrico integrato.

**TITOLO III**  
**DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

**Art. 21**  
**Attivazione degli ATO**

1. In sede di prima applicazione della presente legge la Regione a seguito della sottoscrizione della convenzione di aggregazione di cui all'articolo 7, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, o a seguito dell'esercizio dei poteri sostitutivi, in caso di mancata sottoscrizione, convoca le assemblee di ambito.

**Art. 22**  
**Gestioni esistenti e chiusura della fase liquidatoria**

1. In sede di prima applicazione della presente legge, per garantire la gestione ordinaria, la continuità amministrativa e la regolare erogazione del servizio idrico integrato, i commissari liquidatori, già nominati alla data di entrata in vigore della presente legge, procedono alla ricognizione delle attività in essere e disciplinano la successione nei rapporti giuridici attivi e passivi dei soppressi ATO, ivi compresi quelli relativi al personale in servizio, da parte dei Comuni aggregati sulla base della convenzione prevista dall'articolo 7, stipulata ai sensi dell'articolo 30 del D.lvo 267/2000.

2. Le concessioni, i contratti, i piani d'ambito e gli atti ad essi relativi, per la gestione del servizio idrico integrato, in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, continuano a produrre effetti in conformità alle disposizioni vigenti in materia.

**Art. 23**  
**Clausola valutativa**

1. Il Consiglio regionale esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e ne valuta i risultati ottenuti. A tal fine, con cadenza triennale, la Giunta presenta alla commissione assembleare competente una relazione sull'attuazione e sugli effetti della presente legge.

2. Le competenti strutture di assemblea e Giunta si raccordano per la migliore valutazione della presente legge.

3. La Regione può promuovere forme di valutazione partecipata coinvolgendo cittadini e soggetti attuatori degli interventi previsti.

**Art. 24**  
**Abrogazioni**

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono abrogate, in particolare, la legge regionale del 21 maggio 1997, n. 14 (Direttive per l'attuazione del servizio idrico integrato ai sensi della legge 5 gennaio 1994 n. 36) e l'articolo 3 della legge regionale del 19 gennaio 2007, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Campania – Legge finanziaria regionale 2007).

**Art. 25**  
**Disposizioni transitorie**

1. Gli impianti di acquedotto, fognatura e depurazione gestiti dai consorzi per le aree ed i nuclei di sviluppo industriale di cui all'articolo 50 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218 (Testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno), da altri consorzi o enti pubblici, nel rispetto dell'unità di gestione, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge sono trasferiti in concessione d'uso ai gestori del servizio idrico integrato degli ATO anche con riferimento alle articolazioni territoriali nel quale ricadono in tutto o per la maggior parte i territori serviti, secondo un piano adottato con decreto del Presidente della Giunta regionale, sentita l'assemblea d'ambito di cui all'articolo 8 e gli enti interessati.

**Art. 26**  
**Entrata in vigore**

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

**ALLEGATO A al DDL sul riordino del S.I.I.**

Acerno	SA ATO_3
Acerra	NA ATO_2
Afragola	NA ATO_2
Agerola	NA ATO_3
Agropoli	SA ATO_3
Aiello del Sabato	AV ATO_1
Ailano	CE ATO_1
Airola	BN ATO_1
Albanella	SA ATO_3
Alfano	SA ATO_3
Alife	CE ATO_1
Altavilla Irpina	AV ATO_1
Altavilla Silentina	SA ATO_3
Alvignano	CE ATO_1
Amalfi	SA ATO_3
Amorosi	BN ATO_1
Anacapri	NA ATO_2
Andretta	AV ATO_1
Angri	SA ATO_2
Apice	BN ATO_1
Apollosa	BN ATO_1
Aquara	SA ATO_3
Aquilonia	AV ATO_1
Ariano Irpino	AV ATO_1
Arienzo	CE ATO_2
Arpaia	BN ATO_2
Arpaise	BN ATO_1
Arzano	NA ATO_2
Ascea	SA ATO_3
Atena Lucana	SA ATO_3
Atrani	SA ATO_3
Atripalda	AV ATO_1
Auletta	SA ATO_3
Avellino	AV ATO_1
Aversa	CE ATO_2
Bacoli	NA ATO_2
Bagnoli Irpino	AV ATO_1
Baia e Latina	CE ATO_1
Baiano	AV ATO_2
Barano d'Ischia	NA ATO_2
Baronissi	SA ATO_3
Baselice	BN ATO_1
Bellona	CE ATO_1
Bellosguardo	SA ATO_3
Benevento	BN ATO_1
Bisaccia	AV ATO_1
Bonea	BN ATO_1
Bonito	AV ATO_1
Boscoreale	NA ATO_2
Boscotrecase	NA ATO_2
Bracigliano	SA ATO_2
Brusciano	NA ATO_2
Bucciano	BN ATO_1

Buccino	SA ATO_3
Buonabitacolo	SA ATO_3
Buonalbergo	BN ATO_1
Caggiano	SA ATO_3
Caianello	CE ATO_1
Caiazzo	CE ATO_1
Cairano	AV ATO_1
Caivano	NA ATO_2
Calabritto	AV ATO_3
Calitri	AV ATO_1
Calvanico	SA ATO_2
Calvi	BN ATO_1
Calvi Risorta	CE ATO_1
Calvizzano	NA ATO_2
Camerota	SA ATO_3
Camigliano	CE ATO_1
Campagna	SA ATO_3
Campolattaro	BN ATO_1
Campoli del Monte Taburno	BN ATO_1
Campora	SA ATO_3
Camposano	NA ATO_2
Cancello e Arnone	CE ATO_1
Candida	AV ATO_1
Cannalonga	SA ATO_3
Capaccio	SA ATO_3
Capodrise	CE ATO_2
Caposele	AV ATO_3
Capri	NA ATO_2
Capriati a Volturno	CE ATO_1
Capriglia Irpina	AV ATO_1
Capua	CE ATO_1
Carbonara di Nola	NA ATO_2
Cardito	NA ATO_2
Carife	AV ATO_1
Carinaro	CE ATO_2
Carinola	CE ATO_1
Casagiove	CE ATO_2
Casal di Principe	CE ATO_2
Casalbore	AV ATO_1
Casalbuono	SA ATO_3
Casalduni	BN ATO_1
Casaletto Spartano	SA ATO_3
Casalnuovo di Napoli	NA ATO_2
Casaluce	CE ATO_2
Casalvelino	SA ATO_3
Casamarciano	NA ATO_2
Casamicciola Terme	NA ATO_2
Casandrino	NA ATO_2
Casapesenna	CE ATO_2
Casapulla	CE ATO_2
Casavatore	NA ATO_2
Caselle in Pittari	SA ATO_3
Caserta	CE ATO_2
Casola di Napoli	NA ATO_2

Casoria	NA ATO_2
Cassano Irpino	AV ATO_1
Castel Baronia	AV ATO_1
Castel Campagnano	CE ATO_1
Castel di Sasso	CE ATO_1
Castel Morrone	CE ATO_1
Castel San Giorgio	SA ATO_2
Castel San Lorenzo	SA ATO_3
Castelcivita	SA ATO_3
Castelfranci	AV ATO_1
Castelfranco in Miscano	BN ATO_1
Castellabate	SA ATO_3
Castellammare di Stabia	NA ATO_2
Castello di Cisterna	NA ATO_2
Castello Matese	CE ATO_1
Castelnuovo Cilento	SA ATO_3
Castelnuovo di Conza	SA ATO_3
Castelpagano	BN ATO_1
Castelpoto	BN ATO_1
Castelvenere	BN ATO_1
Castelvetere in Valfortore	BN ATO_1
Castelvetere sul Calore	AV ATO_1
Castelvoturno	CE ATO_1
Castiglione del Genovesi	SA ATO_3
Cautano	BN ATO_1
Cava dei Tirreni	SA ATO_2
Celle di Bulgheria	SA ATO_3
Cellole	CE ATO_1
Centola	SA ATO_3
Ceppaloni	BN ATO_1
Ceraso	SA ATO_3
Cercola	NA ATO_2
Cerreto Sannita	BN ATO_1
Cervinara	AV ATO_1
Cervino	CE ATO_2
Cesa	CE ATO_2
Cesinali	AV ATO_1
Cetara	SA ATO_3
Chianche	AV ATO_1
Chiusano San Domenico	AV ATO_1
Cicciano	NA ATO_2
Cicerale	SA ATO_3
Cimitile	NA ATO_2
Ciorlano	CE ATO_1
Circello	BN ATO_1
Colle Sannita	BN ATO_1
Colliano	SA ATO_3
Comiziano	NA ATO_2
Conca dei Marini	SA ATO_3
Conca della Campania	CE ATO_1
Contrada	AV ATO_2
Controne	SA ATO_3
Contursi Terme	SA ATO_3
Conza della Campania	AV ATO_1

Corbara	SA ATO_2
Corleto Monforte	SA ATO_3
Crispano	NA ATO_2
Cuccaro Vetere	SA ATO_3
Curti	CE ATO_2
Cusano Mutri	BN ATO_1
Domicella	AV ATO_2
Dragoni	CE ATO_1
Dugenta	BN ATO_1
Durazzano	BN ATO_1
Eboli	SA ATO_3
Falciano del Massico	CE ATO_1
Felitto	SA ATO_3
Fisciano	SA ATO_2
Flumeri	AV ATO_1
Foglianise	BN ATO_1
Foiano di Val Fortore	BN ATO_1
Fontanarosa	AV ATO_1
Fontegreca	CE ATO_1
Forchia	BN ATO_2
Forino	AV ATO_2
Forio	NA ATO_2
Formicola	CE ATO_1
Fragneto l'Abate	BN ATO_1
Fragneto Monforte	BN ATO_1
Francelise	CE ATO_1
Frasso Telesino	BN ATO_1
Frattamaggiore	NA ATO_2
Frattaminore	NA ATO_2
Frignano	CE ATO_2
Furore	SA ATO_3
Futani	SA ATO_3
Gallo Matese	CE ATO_1
Galluccio	CE ATO_1
Gesualdo	AV ATO_1
Giano Vetusto	CE ATO_1
Giffoni Sei Casali	SA ATO_3
Giffoni Valle Piana	SA ATO_3
Ginestra degli Schiavoni	BN ATO_1
Gioi	SA ATO_3
Gioia Sannitica	CE ATO_1
Giugliano in Campania	NA ATO_2
Giungano	SA ATO_3
Gragnano	NA ATO_2
Grazzanise	CE ATO_1
Greci	AV ATO_1
Gricignano d'Aversa	CE ATO_2
Grottaminarda	AV ATO_1
Grottolella	AV ATO_1
Grumo Nevano	NA ATO_2
Guardia Lombardi	AV ATO_1
Guardia Sanframondi	BN ATO_1
Ischia	NA ATO_2
Ispani	SA ATO_3

Lacco Ameno	NA ATO_2
Lacedonia	AV ATO_1
Lapio	AV ATO_1
Laureana Cilento	SA ATO_3
Laurino	SA ATO_3
Laurito	SA ATO_3
Lauro	AV ATO_2
Laviano	SA ATO_3
Letino	CE ATO_1
Lettere	NA ATO_2
Liberi	CE ATO_1
Limatola	BN ATO_1
Lioni	AV ATO_1
Liveri	NA ATO_2
Luogosano	AV ATO_1
Lusciano	CE ATO_2
Lustra	SA ATO_3
Macerata Campania	CE ATO_2
Magliano Vetere	SA ATO_3
Maiori	SA ATO_3
Manocalzati	AV ATO_1
Marano di Napoli	NA ATO_2
Marcianise	CE ATO_2
Mariglianella	NA ATO_2
Marigliano	NA ATO_2
Marzano Appio	CE ATO_1
Marzano di Nola	AV ATO_2
Massa di Somma	NA ATO_2
Massa Lubrense	NA ATO_2
Melito di Napoli	NA ATO_2
Melito Irpino	AV ATO_1
Melizzano	BN ATO_1
Mercato Sanseverino	SA ATO_2
Mercogliano	AV ATO_1
Meta di Sorrento	NA ATO_2
Mignano Monte Lungo	CE ATO_1
Minori	SA ATO_3
Mirabella Eclano	AV ATO_1
Moiano	BN ATO_1
Moio della Civitella	SA ATO_3
Molinara	BN ATO_1
Mondragone	CE ATO_1
Montaguto	AV ATO_1
Montano Antilia	SA ATO_3
Monte di Procida	NA ATO_2
Monte San Giacomo	SA ATO_3
Montecalvo Irpino	AV ATO_1
Montecorice	SA ATO_3
Montecorvino Pugliano	SA ATO_3
Montefalcione	AV ATO_1
Montefalcone di Val Fortore	BN ATO_1
Monteforte Cilento	SA ATO_3
Monteforte Irpino	AV ATO_1
Montefredane	AV ATO_1

Montefusco	AV	ATO_1
Montella	AV	ATO_1
Montemarano	AV	ATO_1
Montemiletto	AV	ATO_1
Montesano sulla Marcellana	SA	ATO_3
Montesarchio	BN	ATO_1
Monteverde	AV	ATO_1
Montoro Inferiore	AV	ATO_2
Montoro Superiore	AV	ATO_2
Morcone	BN	ATO_1
Morigerati	SA	ATO_3
Morra de Sanctis	AV	ATO_1
Moschiano	AV	ATO_2
Mugnano del Cardinale	AV	ATO_2
Mugnano di Napoli	NA	ATO_2
Napoli	NA	ATO_2
Nocera Inferiore	SA	ATO_2
Nocera Superiore	SA	ATO_2
Nola	NA	ATO_2
Novi Velia	SA	ATO_3
Nusco	AV	ATO_1
Ogliastro Cilento	SA	ATO_3
Olevano sul Tusciano	SA	ATO_3
Oliveto Citra	SA	ATO_3
Omignano	SA	ATO_3
Orria	SA	ATO_3
Orta d'Atella	CE	ATO_2
Ospedaletto d'Alpinolo	AV	ATO_1
Ottati	SA	ATO_3
Ottaviano	NA	ATO_2
Padula	SA	ATO_3
Paduli	BN	ATO_1
Pagani	SA	ATO_2
Pago del Vallo di Lauro	AV	ATO_2
Pago Veiano	BN	ATO_1
Palma Campania	NA	ATO_2
Palomonte	SA	ATO_3
Pannarano	BN	ATO_1
Paolisi	BN	ATO_1
Parete	CE	ATO_2
Parolise	AV	ATO_1
Pastorano	CE	ATO_1
Paternopoli	AV	ATO_1
Paupisi	BN	ATO_1
Pellezzano	SA	ATO_3
Perdifumo	SA	ATO_3
Perito	SA	ATO_3
Pertosa	SA	ATO_3
Pesco Sannita	BN	ATO_1
Petina	SA	ATO_3
Petruro Irpino	AV	ATO_1
Piaggine	SA	ATO_3
Piana di Monte Verna	CE	ATO_1
Piano di Sorrento	NA	ATO_2

Piedimonte Matese	CE ATO_1
Pietradefusi	AV ATO_1
Pietramelara	CE ATO_1
Pietraroja	BN ATO_1
Pietrastornina	AV ATO_1
Pietravairano	CE ATO_1
Pietrelcina	BN ATO_1
Pignataro Maggiore	CE ATO_1
Pimonte	NA ATO_2
Pisciotta	SA ATO_3
Poggiomarino	NA ATO_2
Polla	SA ATO_3
Pollica	SA ATO_3
Pomigliano d'Arco	NA ATO_2
Pompei	NA ATO_2
Ponte	BN ATO_1
Pontecagnano Faiano	SA ATO_3
Pontelandolfo	BN ATO_1
Pontelatone	CE ATO_1
Portico di Caserta	CE ATO_2
Positano	SA ATO_3
Postiglione	SA ATO_3
Pozzuoli	NA ATO_2
Praiano	SA ATO_3
Prata di Principato Ultra	AV ATO_1
Prata Sannita	CE ATO_1
Pratella	CE ATO_1
Pratola Serra	AV ATO_1
Presenzano	CE ATO_1
Prignano Cilento	SA ATO_3
Procida	NA ATO_2
Quadrelle	AV ATO_2
Qualiano	NA ATO_2
Quarto	NA ATO_2
Quindici	AV ATO_2
Ravello	SA ATO_3
Raviscanina	CE ATO_1
Recale	CE ATO_2
Reino	BN ATO_1
Riardo	CE ATO_1
Ricigliano	SA ATO_3
Rocca d'Evandro	CE ATO_1
Roccabascerana	AV ATO_1
Roccaspide	SA ATO_3
Roccagloriosa	SA ATO_3
Roccamonfina	CE ATO_1
Roccapiemonte	SA ATO_2
Roccarainola	NA ATO_2
Roccaromana	CE ATO_1
Rocchetta e Croce	CE ATO_1
Rofrano	SA ATO_3
Romagnano al Monte	SA ATO_3
Roscigno	SA ATO_3
Rotondi	AV ATO_1

Rutino	SA ATO_3
Ruviano	CE ATO_1
Sacco	SA ATO_3
Sala Consilina	SA ATO_3
Salento	SA ATO_3
Salerno	SA ATO_3
Salvitelle	SA ATO_3
Salza Irpina	AV ATO_1
San Bartolomeo in Galdo	BN ATO_1
San Cipriano d'Aversa	CE ATO_2
San Cipriano Picentino	SA ATO_3
San Felice a Cancelli	CE ATO_2
San Gennaro Vesuviano	NA ATO_2
San Giorgio del Sannio	BN ATO_1
San Giorgio la Molara	BN ATO_1
San Giovanni a Piro	SA ATO_3
San Giuseppe Vesuviano	NA ATO_2
San Gregorio Magno	SA ATO_3
San Gregorio Matese	CE ATO_1
San Leucio del Sannio	BN ATO_1
San Lorenzello	BN ATO_1
San Lorenzo Maggiore	BN ATO_1
San Lupo	BN ATO_1
San Mango Piemonte	SA ATO_3
San Mango sul Calore	AV ATO_1
San Marcellino	CE ATO_2
San Marco dei Cavoti	BN ATO_1
San Marco Evangelista	CE ATO_2
San Martino Sannita	BN ATO_1
San Martino Valle Caudina	AV ATO_1
San Marzano sul Sarno	SA ATO_2
San Mauro Cilento	SA ATO_3
San Mauro la Bruca	SA ATO_3
San Michele di Serino	AV ATO_1
San Nazzaro	BN ATO_1
San Nicola Baronia	AV ATO_1
San Nicola la Strada	CE ATO_2
San Nicola Manfredi	BN ATO_1
San Paolo Bel Sito	NA ATO_2
San Pietro al Tanagro	SA ATO_3
San Pietro Infine	CE ATO_1
San Potito Sannitico	CE ATO_1
San Potito Ultra	AV ATO_1
San Prisco	CE ATO_1
San Rufo	SA ATO_3
San Salvatore Telesino	BN ATO_1
San Sebastiano al Vesuvio	NA ATO_2
San Sossio Baronia	AV ATO_1
San Tammaro	CE ATO_1
San Valentino Torio	SA ATO_2
San Vitaliano	NA ATO_2
Sant'Agata dei Goti	BN ATO_1
Sant'Agnello	NA ATO_2
Sant'Angelo a Cupolo	BN ATO_1

Sant''Angelo a Scala	AV ATO_1
Sant''Angelo all'' Esca	AV ATO_1
Sant''Angelo dei Lombardi	AV ATO_1
Sant''Arcangelo Trimonte	BN ATO_1
Sant''Anastasia	NA ATO_2
Sant''Andrea di Conza	AV ATO_1
Sant''Angelo a Fasanella	SA ATO_3
Sant''Angelo d''Alife	CE ATO_1
Sant''Antimo	NA ATO_2
Sant''Antonio Abate	NA ATO_2
Sant''Arpino	CE ATO_2
Sant''Arsenio	SA ATO_3
Sant''Egidio del Monte Albino	SA ATO_2
Santa Croce del Sannio	BN ATO_1
Santa Lucia di Serino	AV ATO_1
Santa Maria a Vico	CE ATO_2
Santa Maria Capua Vetere	CE ATO_2
Santa Maria La CaritÓ	NA ATO_2
Santa Maria la Fossa	CE ATO_1
Santa Marina	SA ATO_3
Santa Paolina	AV ATO_1
Santo Stefano del Sole	AV ATO_1
Santomenna	SA ATO_3
Sanza	SA ATO_3
Sapri	SA ATO_3
Sarno	SA ATO_2
Sassano	SA ATO_3
Sassinoro	BN ATO_1
Saviano	NA ATO_2
Savignano Irpino	AV ATO_1
Scafati	SA ATO_2
Scala	SA ATO_3
Scampitella	AV ATO_1
Scisciano	NA ATO_2
Senerchia	AV ATO_3
Serino	AV ATO_1
Serramezzana	SA ATO_3
Serrara Fontana	NA ATO_2
Serre	SA ATO_3
Sessa Aurunca	CE ATO_1
Sessa Cilento	SA ATO_3
Siano	SA ATO_2
Sicignano degli Alburni	SA ATO_3
Sirignano	AV ATO_2
Solofra	AV ATO_1
Solopaca	BN ATO_1
Somma Vesuviana	NA ATO_2
Sorbo Serpico	AV ATO_1
Sorrento	NA ATO_2
Sparanise	CE ATO_1
Stella Cilento	SA ATO_3
Stio	SA ATO_3
Striano	NA ATO_2
Sturmo	AV ATO_1

Succivo	CE	ATO_2
Summonte	AV	ATO_1
Taurano	AV	ATO_2
Taurasi	AV	ATO_1
Teano	CE	ATO_1
Teggiano	SA	ATO_3
Telese Terme	BN	ATO_1
Teora	AV	ATO_1
Terzigno	NA	ATO_2
Teverola	CE	ATO_2
Tocco Caudio	BN	ATO_1
Tora e Piccilli	CE	ATO_1
Torchiaro	SA	ATO_3
Torraca	SA	ATO_3
Torre Annunziata	NA	ATO_2
Torre del Greco	NA	ATO_2
Torre le Nocelle	AV	ATO_1
Torre Orsaia	SA	ATO_3
Torrecuso	BN	ATO_1
Torrioni	AV	ATO_1
Tortorella	SA	ATO_3
Tramonti	SA	ATO_3
Trecase	NA	ATO_2
Trentinara	SA	ATO_3
Trentola Ducenta	CE	ATO_2
Trevico	AV	ATO_1
Tufino	NA	ATO_2
Tufo	AV	ATO_1
Vairano Patenora	CE	ATO_1
Vallata	AV	ATO_1
Valle Agricola	CE	ATO_1
Valle dell'Angelo	SA	ATO_3
Valle di Maddaloni	CE	ATO_1
Vallesaccarda	AV	ATO_1
Vallo della Lucania	SA	ATO_3
Valva	SA	ATO_3
Venticano	AV	ATO_1
Vibonati	SA	ATO_3
Vico Equense	NA	ATO_2
Vietri sul Mare	SA	ATO_3
Villa di Briano	CE	ATO_2
Villa Literno	CE	ATO_2
Torella dei Lombardi	AV	ATO_1
Villanova del Battista	AV	ATO_1
Villaricca	NA	ATO_2
Visciano	NA	ATO_2
Vitulano	BN	ATO_1
Vitulazio	CE	ATO_1
Volturara Irpina	AV	ATO_1
Zungoli	AV	ATO_1
Faicchio	BN	ATO_1
Puglianello	BN	ATO_1
Maddaloni	CE	ATO_2
Avella	AV	ATO_2

Sperone	AV	ATO_2
Frigento	AV	ATO_1
Rocca San Felice	AV	ATO_1
Villamaina	AV	ATO_1
Battipaglia	SA	ATO_3
Montecorvino Rovella	SA	ATO_3
Bellizzi	SA	ATO_3
Pollena Trocchia	NA	ATO_2
Volla	NA	ATO_2
San Giorgio a Cremano	NA	ATO_2
Ercolano	NA	ATO_2
Portici	NA	ATO_2

